

COMUNE DI ROVATO - PROVINCIA DI BRESCIA

ACCORDO TRA IL COMUNE DI ROVATO E LA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA E ASILO
NIDO ROVATO CENTRO

Evidenziato:

- che la Fondazione Scuola materna e Asilo Nido Rovato Centro è stata ammessa al finanziamento di una "sezione primavera" per bambini dai 24 ai 36 mesi di età;
- che il Comune ha rilasciato in data 15 settembre 2007 l'autorizzazione al funzionamento;
- che la Fondazione Scuola materna e Asilo Nido Rovato Centro è già convenzionata con il Comune di Rovato per il servizio di scuola dell'infanzia e per il servizio di asilo-nido;

Tutto ciò premesso,

tra il Comune di Rovato, la Fondazione Scuola materna e Asilo Nido Rovato Centro - successivamente rispettivamente denominati "Comune" ed "Ente Gestore";

si stipula il seguente accordo

Art.1 - Offerta scolastica

- 1) L'"Ente Gestore" ha aperto una "sezione Primavera" per alunni dai 24 ai 36 mesi di età ai sensi dell'accordo in Conferenza Unificata del 14.6.2007.
- 2) Il servizio copre l'arco orario dalle ore 9.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, salvi i servizi di preingresso e tempo prolungato richiesti dalle famiglie.

Art.2 - Requisiti

- 1) L'"Ente Gestore", che sottoscrive il presente accordo, ha ottenuto l'autorizzazione al funzionamento in data 15 settembre 2007, prot. 28594 e si impegna a mantenere i requisiti previsti dalla normativa per tutto l'anno scolastico 2013/2014.

Art.3 - Iscrizioni ed ammissione

- 1) L'Ente Gestore accoglie indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni di nazionalità, appartenenza etnica, linguistica o religiosa.
- 2) L'"Ente Gestore", per l'iscrizione al servizio applicherà le seguenti rette:
 - retta massima per ISEEC superiore a € 15.458,00: euro 300,00 mensili;
 - retta minima per ISEEC inferiore a € 5.000,00: euro 130 mensili;
 - per ISEEC tra 5.000,01 e 15.458,00 euro: retta in proporzione secondo il calcolo lineare in analogia all'applicazione delle rette della Scuola dell'Infanzia.
- 3) L'ente gestore accoglie prioritariamente l'iscrizione di tutti i bambini residenti a Rovato, che ne facciano richiesta.

Art.4 - Numero bambini per sezione ed età.

- 1) Il numero dei bambini frequentanti la sezione primavera non potrà essere superiore a 20.
- 2) Possono essere ammessi i bambini che hanno compiuto l'età di due anni secondo le disposizioni previste dal Ministero dell'Istruzione.

Art.5 - Servizi integrativi e complementari

- 1) L'"Ente Gestore" può istituire servizi integrativi, quali ad esempio l'ingresso anticipato e il tempo prolungato.
- 2) La retta per l'ingresso anticipato è di € 21,00 fissi mensili; la retta del servizio prolungato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è di € 47,00 fissi mensili; per coloro che richiedono sia l'ingresso anticipato che il tempo prolungato la retta è pari a € 62,00 fissi mensili.

Art.6 - Calendario scolastico e orario di funzionamento

- 1) L'attività didattica della "sezione primavera" ha inizio il 01 settembre 2013 e termina il 31 luglio 2014. In tale periodo si osservano le interruzioni previste dal calendario fissato per il servizio di asilo nido convenzionato con il Comune.

Art.7 - Contributi del Comune.

- 1) La sussistenza dell'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti previsti dalla specifica normativa regolante le "sezioni primavera" sono il presupposto necessario per l'erogazione del contributo comunale.
- 2) Si concorda che il costo medio, al netto del contributo statale, per il funzionamento della sezione primavera è pari a € 460,00 mensili per alunno.
- 3) Il Comune riconosce un contributo pari alla differenza tra costo alunno come sopra determinato e retta dovuta dalla famiglia inclusi i servizi di preingresso e tempo prolungato. Il contributo del Comune è erogato solo per i bambini residenti a Rovato.
- 4) L'Ente Gestore è tenuto a presentare entro la fine di settembre un prospetto con l'elenco nominativo degli alunni residenti frequentanti, e la retta dovuta in base all'ISEEC presentato. L'Ente gestore comunica mensilmente le variazioni intervenute.

Art.8 - Verifiche

- 1) Il "Comune" si riserva, in ogni momento, la facoltà di controllare il rispetto da parte dell'"Ente gestore" di quanto stabilito nel presente atto ed in particolare:
 - l'effettiva residenza degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia;
 - il rispetto dei criteri e delle procedure di iscrizione e di ammissione degli alunni residenti da parte degli enti gestori;
 - il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;
 - il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente dall'"Ente gestore";
 - la verifica del rispetto degli standards e dei requisiti qualitativi, cui all'art. 2 del presente atto.
- 2) La richiesta di informazioni necessarie e propedeutiche all'esercizio della funzione di controllo è inoltrata dal

Settore Pubblica Istruzione del Comune, che predisporre idonea scheda di rilevazione, che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal Rappresentante Legale dell' "Ente Gestore".

Art.9 - Responsabilità dell'ente gestore

- 1) Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico - sanitario ed organizzativo della scuola è a carico dell' "Ente Gestore".
- 2) Il "Comune" segnala per iscritto all'Ente Gestore eventuali inadempienze rilevate nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
- 3) L' "Ente Gestore" può presentare, entro otto giorni dal ricevimento della contestazione su indicata, proprie osservazioni in merito ai fatti accertati.
- 4) In caso di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto, il "Comune" si riserva di recedere dal presente accordo.
- 5) L'Ente gestore, in quanto incaricato di un pubblico servizio soggetto a vigilanza del Comune e beneficiario di contributi pubblici, si obbliga ad adeguarsi alle disposizioni ex art. 22 del D.lgs. 33/2013. A tal fine, provvederà a trasmettere al Comune le informazioni dallo stesso prescritte ai sensi di legge.

Art.10 - Durata

- 1) Il presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione e termina al 31 luglio 2014. E' previsto il rinnovo tacito se non interviene lettera raccomandata entro tre mesi dalla data di scadenza.

Art.11 - Controversie

- 1) Per qualsiasi controversia tra le parti, in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente atto, è competente il Foro di Brescia.

Art.12 - Disposizioni finali

- 1) Per quant'altro in atto non previsto, le Parti fanno riferimento e richiamo alle norme di legge anche speciali applicabili alla fattispecie, e, per analogia, a quanto previsto dalle vigenti convenzioni comunali regolanti il servizio di asilo nido e di scuola dell'infanzia con la Fondazione Scuola materna e Asilo Nido Rovato Centro.

Rovato, 10 LUG 2013

PER LA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA
E ASILO NIDO ROVATO CENTRO

Il Presidente
(Fraccaroli William Christian)

PER IL COMUNE DI ROVATO

Il Responsabile Settore
Servizi alla Persona
(dr.ssa Milena Trombini)